



# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

N° 8 DEL 31-03-2017



**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  
(tributo servizi indivisibili) ANNO 2017. CONFERMA**

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18:00** e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
<b>PELAGOTTI Barbara</b>	<b>P</b>	
<b>PANICONI Michele</b>	<b>P</b>	
<b>BOSI Marcello</b>	<b>P</b>	
<b>ONOFRI Franco</b>	<b>P</b>	
<b>DAMIANI Andrea</b>	<b>A</b>	
<b>ALFREDINI Massimiliano</b>	<b>A</b>	
<b>VISCONTI Sara</b>	<b>P</b>	
<b>LELLI Claudio</b>	<b>P</b>	
<b>MICHELI Anselmo</b>	<b>A</b>	
<b>BARBATO Valerio</b>	<b>A</b>	
<b>MARCHETTI Alessandro</b>	<b>P</b>	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**  
Il Sindaco, **Barbara PELAGOTTI** assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "a" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 06-07-2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 11-05-2015 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**VISTA** la Legge di bilancio 2017 n. 232 del 11-12-2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 supplemento ordinario n. 57, in particolare l'art. 1 comma 42 che prevede la sospensione per l'anno 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;

**Richiamata** la deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 11 maggio 2015 con la quale venivano approvate le aliquote TASI per l'anno 2015;

- **art. 1 comma 28** "per l'anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"

- **art. 1 comma 10 lettera b)** che ha modificato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 nel seguente nuovo testo:

**comma 3.** La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

**La base imponibile è ridotta del 50 per cento :**

«**0a)** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in